

Prot. n. 4835/VP del 15 FEB. 2024

**TESTO CONGIUNTO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA EX ART. 51 DELLA L.R. N. 22/2010, DEGLI ARTICOLI 30, 36 E 38 DELL'ACCORDO QUADRO REGIONALE DI LAVORO IN MATERIA DI DIRITTI SINDACALI, DI ELEZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE NONCHE' PER LA DETERMINAZIONE E FRUIZIONE DEI DISTACCHI, PERMESSI ED ASPETTATIVE SINDACALI PER L'AREA DELLE CATEGORIE E DELLA DIRIGENZA DEL COMPARTO UNICO REGIONALE NONCHE' DEI DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE CON CONTRATTO DI DIRITTO PUBBLICO CONTRATTUALIZZATO OPERANTI NEL SETTORE SCOLASTICO AL DI FUORI DEL COMPARTO UNICO REGIONALE, DEL 22/12/2016.**

Il giorno 15 febbraio 2024 alle ore 10.00, il Presidente del CRRS, Ornella BADERY, i componenti del Comitato Alessandra MORANDINI, Ornella CASTAGNA e Giulia PASI ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali sottoscrittrici dell'Accordo in questione qui di seguito indicate:

**Confederazioni sindacali:**

CGIL	<u>IGOR DE BELLI</u>
CISL	<u>JEAN DONDEYMAZ</u>
SAVT	<u>CLAUDIO ALBERTINELLI</u>
UIL	<u>Bizzotto RAPIRA</u>
CISAL	<u>GAIA Pierpaolo</u>
CONFSAL	<u>CELI Alessandro</u>
CONFEDIR	<u></u>

**Organizzazioni Sindacali di Categoria del Pubblico Impiego:**

FP/CGIL	<u>IGOR DE BELLI</u>
CISL/FP	<u>CHIARA PASQUAOTTO</u>
SAVT/FP	<u>MAURO CAETEP GUIDO ROSITA</u>
UIL/FPL	<u>Bizzotto RAPIRA</u>
FIALP SIVDER	<u>GAIA Pierpaolo</u>
CONAPO	<u>ROBERTO UVA</u>
DIRER DIRVA	<u>ANTONIO POLLANO</u>

*[Handwritten signature]*

**Organizzazioni Sindacali di Categoria dei dipendenti dell'Amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale:**

FLC CGIL

Luciana D'Agostino

CISL SCUOLA

Alessandra Deive

SAVT ÉCOLE

Luigi Bolici

SNALS

Alessandro Celi

PRESO ATTO CHE gli articoli 30, 36 e 38 dell'Accordo Quadro recitano così:

Art. 30

(Consistenza dei distacchi sindacali nel comparto unico)

1. I distacchi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto unico regionale, firmatarie del presente accordo, sono concessi nei limiti delle disponibilità economiche qui stabilite.
2. Il costo complessivo annuo dei distacchi sindacali non deve superare i 280.000,00 € (duecentottantamila/00). Per tale costo si intende la retribuzione di cui all'art. 29, commi 2 e 3 nonché gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali.
3. La somma di cui al comma 2 è ripartita tra le organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie del presente accordo in ragione della rispettiva rappresentatività sindacale ottenuta sulla base dei dati rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente con le metodologie previste dall'art. 32.
4. Il valore ottenuto sulla base del comma 3 può essere utilizzato sino a concorrenza completa e la spettanza delle singole organizzazioni sindacali può essere implementata nei seguenti modi:
  - a. con risorse a carico delle rispettive organizzazioni sindacali;
  - b. con l'utilizzo dell'istituto del distacco non retribuito secondo le previsioni di cui all'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e la dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento).
5. Le organizzazioni sindacali che non utilizzano il valore di distacco di cui al comma 3 possono fruirne nel limite del 50% per implementare il proprio monte ore di permessi sindacali considerato il costo orario del dipendente in permesso.

Art. 38 (Consistenza dei distacchi sindacali)

1. I distacchi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative nel settore regionale comprendente i dipendenti dell'Amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale, firmatarie del presente

*[Handwritten signatures and initials]*

accordo, sono concessi nei limiti delle disponibilità economiche di cui al comma 2.

2. Il costo complessivo annuo dei distacchi sindacali non deve superare i 180.000,00 € (centottantamila/00). Per tale costo si intende la retribuzione di cui all'art. 29, commi 2 e 3 nonché gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali.
3. La somma di cui al comma 2 è ripartita in parti uguali tra le organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie del presente accordo e può essere utilizzata per la fruizione di un distacco al 100% ovvero anche a tempo parziale sull'intero anno scolastico e unicamente nella misura del 50%.
4. Il valore ottenuto sulla base del comma 3 di spettanza delle singole organizzazioni sindacali è implementato, al fine del raggiungimento del distacco completo, ovvero, se necessario, del 50% nei seguenti modi:
  - a) con risorse a carico delle rispettive organizzazioni sindacali;
  - b) con l'utilizzo dell'istituto del distacco non retribuito secondo le previsioni di cui all'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e la dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento).

TENUTO CONTO che l'interpretazione autentica è richiesta in quanto le Organizzazioni Sindacali ritengono che l'eventuale rimborso che le stesse Organizzazioni Sindacali effettuano a favore delle Amministrazioni per i distacchi sindacali, non deve ricomprendere anche l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP);

CONSIDERATO che il Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali (CRRS) possiede, ai sensi della l.r. 22/2010, la piena titolarità giuridica della contrattazione di primo livello ed esercita a livello regionale ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e all'assistenza degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge regionale, al fine dell'applicazione uniforme dei contratti e degli accordi collettivi e che conseguentemente, è esclusa qualsiasi competenza in materia fiscale;


TENUTO CONTO che l'interpretazione autentica è necessaria con riferimento ai seguenti articoli dell'Accordo Quadro del 22/12/2016:

- per l'articolo 30, comma 2, e per l'articolo 36, comma 3, con riferimento al personale delle categorie e della dirigenza del Comparto unico regionale;
- per l'articolo 38, comma 2, con riferimento ai dipendenti dell'Amministrazione regionale, con contratto di diritto pubblico contrattualizzato, operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale,

al fine di specificare che nell'importo massimo complessivo devono essere ricomprese tutte le spese sostenute da ciascun Ente relativamente al personale posto in distacco sindacale (trattamento economico erogato ai dipendenti in distacco, oneri riflessi dovuti e versati agli Enti previdenziali ed assistenziali);

PRESO ATTO che l'IRAP non è considerata un onere previdenziale e assistenziale;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO le parti



Adore

3



Ry






DECIDONO

che l'importo di cui agli articoli 30, 36 e 38 ricomprende la spesa complessiva effettivamente sostenuta da ciascun Ente per l'erogazione del trattamento economico di cui all'art. 29 al personale posto in distacco sindacale, oltre agli oneri contributivi dovuti e versati agli enti previdenziali ed assistenziali e ad eventuali altri oneri dovuti per legge e regolarmente pagati agli Enti destinatari.

Per il CRRS  
Il Presidente

Ornella BADERY



Per le OO.SS.

**Confederazioni sindacali:**

CGIL \_\_\_\_\_ *Luigi Zeri*  
CISL \_\_\_\_\_ *[Signature]*  
SAVT \_\_\_\_\_ *[Signature]*  
UIL \_\_\_\_\_ *[Signature]*  
CISAL \_\_\_\_\_ *Giuseppe Jara*  
CONFSAL \_\_\_\_\_ *[Signature]*  
CONFEDIR \_\_\_\_\_

**Organizzazioni Sindacali di Categoria del Pubblico Impiego:**

FP/CGIL \_\_\_\_\_ *Luigi Zeri*  
CISL/FP \_\_\_\_\_ *Luigi Zeri*  
SAVT/FP \_\_\_\_\_ *[Signature]* *[Signature]*  
UIL/FPL \_\_\_\_\_ *[Signature]*  
FIALP SIVDER \_\_\_\_\_ *Giuseppe Jara*  
CONAPO \_\_\_\_\_ *[Signature]*  
DIRER DIRVA \_\_\_\_\_ *[Signature]*

